Comune di PIETRAPERZIA
Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 1 del 17/01/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE, BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO.

IL SINDACO

Rilevato che nel periodo carnevalesco si rende necessario prevenire l'eccessivo consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e di alluminio con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze e nelle aree verdi, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per bambini, anziani ed animali domestici , nonché pregiudizio per il decoro urbano;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine di alluminio;

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare, l'art. 54, comma 4;

Il D.M. 05.08.2008 del Ministero dell'Interno, l'art. 16 della legge 689/1981;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Informato il Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale **è fatto divieto** a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro e alluminio per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini e aree pubbliche per tutto il periodo carnevalesco dal 8/2/2018 al 14/2/2018;

2. E' fatto divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante, bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici, **dalle ore 19,00 alle ore 24,00;**

3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine di alluminio;

4. Il divieto **non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

5. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, Testo Unico approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

- Il Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

- Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Albo Pretorio del Comune, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPONE

Che questa Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Pietraperzia;

- Trasmessa:

- Alla Prefettura;

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pietraperzia;

- Alle attività commerciali autorizzate alla somministrazione e alla vendita di bevande

- Alla Polizia Municipale per il controllo sull'Osservanza del Provvedimento.

IL SINDACO

(Avv. Antonio C. Bevilacqua)